

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3681**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati ROBERTI, ALMIRANTE e ANFUSO***Annunziata il 13 marzo 1958***Riassunzione in servizio del personale già dipendente dalla direzione di artiglieria di Trieste, licenziato alla data dell'8 settembre 1943**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come, in numerosi casi, gli avvenimenti bellici succedutisi alla data dell'8 settembre 1943 abbiano arrecato dannose conseguenze a varie categorie di dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

Il lungo tempo trascorso è servito ormai a sanare molte di tali situazioni mercé il diretto intervento delle Amministrazioni competenti e, quando è stato necessario, degli stessi Organi legislativi. È stato così possibile ripristinare posizioni giuridiche ed economiche già gravemente compromesse.

Tra le categorie in questione, tuttavia, quella degli ex dipendenti della Direzione di artiglieria di Trieste non ha ottenuto la giusta riparazione cui sarebbe stato doveroso adempiere.

Trattasi di personale licenziato dall'impiego alla data dell'8 settembre 1943, che non ha potuto ristabilire successivamente alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione dello Stato.

Con circolare 1946, il competente Ministero dispose la riassunzione in servizio del

personale di ruolo e non di ruolo già dipendente dalle varie Direzioni di artiglieria.

All'epoca, tale disposizione non poté essere applicata al territorio di Trieste, rimasto ancora per alcuni anni soggetto alla Autorità del Governo militare alleato.

Allorché, poi, tale territorio venne restituito alla Madrepatria, la disposizione su richiamata era ormai decaduta e non fu più possibile estendere al personale della Direzione di artiglieria di Trieste i benefici che essa prevedeva.

La presente proposta di legge tende a dettare opportune norme per la riassunzione in servizio del personale che non abbia raggiunto il 60° anno di età e per l'attribuzione di un'anzianità convenzionale, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a quello che tale limite abbia superato.

Onorevoli colleghi, confidiamo che la proposta di legge abbia a trovare in voi unanime consenso: approvandola, compirete certamente un atto di doverosa giustizia riparatrice in favore di una categoria rimasta a lungo danneggiata per essere stata esclusa dal beneficio di precedenti disposizioni.

PROPOSTA DI LEGGE**ARTICOLO UNICO.**

Il personale di ruolo e non di ruolo, già in servizio presso la Direzione di artiglieria di Trieste, licenziato dall'impiego per fatti con-

nessi agli avvenimenti determinatisi alla data dell'8 settembre 1943, può chiedere di essere riassunto in servizio presso le sedi del Ministero della difesa, dislocate nelle provincie del Friuli-Venezia Giulia, purché al momento della domanda non abbia ancora raggiunto il 60° anno di età.

Ove tale personale abbia superato quest'ultimo limite e goda di trattamento di quiescenza e di previdenza, può chiedere, agli effetti del trattamento stesso, il maggiore computo di una anzianità convenzionale pari ad anni cinque. La stessa anzianità convenzionale può essere richiesta per la maturazione del diritto ad un qualsiasi altro analogo trattamento.

A quest'ultimo personale sarà liquidata una indennità commisurata ad una mensilità delle competenze spettanti ai dipendenti di pari grado ed anzianità, per ognuno dei cinque anni dell'anzianità convenzionale ad esso attribuita.

La stessa indennità sarà corrisposta d'ufficio, al momento del collocamento a riposo, al personale riassunto in servizio ai sensi del primo comma.

Le istanze rivolte a conseguire i benefici previsti nella presente legge debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.